

FINALI, *commissario regio...* perchè quando il Parlamento fa delle leggi, egli adempie al sacro dovere ed al sentimento della giustizia, e non vuole mai bistrattare le condizioni e gli interessi di alcuna provincia.

Se egli poi volesse consultare i calcoli che furono stabiliti prima di proporre il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, riconoscerà che il compartimento modenese ebbe bensì un aumento considerevole d'imposta, nel complesso però non maggiore del 25 per cento, ma l'ebbe minore di taluni altri compartimenti, ed in ispecie di quelli del Piemonte e della Liguria.

Dissi ieri, in risposta all'onorevole Sormani, che in quei territori del Modenese, laddove per effetto della perequazione sarebbe stato troppo gravoso l'aumento d'imposta (e la legge credette che fosse troppo forte aggravio, ossia troppo forte tangente d'aumento, ogniqualvolta questo eccedesse il cinquanta per cento della vecchia imposta), la legge volle che l'aumento fosse ristretto entro questo limite.

Soggiunsi che infatti il limite del 50 per cento nell'aumento non era in alcun luogo stato superato, e quando il Parlamento credette di poter permettere che l'aumento dell'imposta nel Modenese arrivasse fino al 50 per cento della vecchia imposta, non ritenne per certo di fare un gravame insopportabile ai proprietari di quelle provincie.

Il Governo poi per avere eseguito fedelmente ciò che era prescritto dalla legge, non merita alcun rimprovero.

L'onorevole Bortolucci ha pur detto: ma perchè voi venite innanzi ora con questo vostro trovato di accertare la rendita col mezzo delle denuncie? Se era buono, perchè non lo avete adottato prima?

Dissi ieri, e ripeto: non fu adottato prima, perchè dalla legge il Governo non credette aver facoltà di ordinarlo: imperocchè gli articoli 2 e il 12 della legge 14 luglio 1864 accennano a censimenti da farsi con sistema analogo a quello del comune ove trovansi altri beni censiti, od analogo a quello dei territori limitrofi.

Ma nella varietà grande degli enti catastali modenese, tranne forse il Massese, trovasi sempre una rendita *censuaria*; non sarebbesi quindi potuto giungere ad un censimento analogo col sistema delle dichiarazioni che riesce a determinare la rendita *effettiva*.

Ora non è chi non sappia quanta diversità corra tra rendita censuaria e rendita effettiva.

Appena le disposizioni della legge 28 giugno 1866 lo hanno acconsentito, il Governo si è affrettato a cogliere quell'unico mezzo che gli paresse praticabile per arrivare alla censuazione dei beni non censiti del Modenese; quanto alle critiche fatte al sistema delle dichiarazioni, io ripeto di non volervi entrare. È questa una questione gravissima, la quale farebbe perdere troppo tempo alla Camera, quando volesse trattarla di proposito.

Per nuova risposta, dico che la stessa onorevole Commissione, la quale ha combattuto, come si vede nella relazione, il sistema delle dichiarazioni applicato all'accertamento della entrata fondiaria, ha dichiarato di associarsi all'articolo proposto dal Governo; e, se io non m'inganno, questo assentimento della Commissione provverebbe che, limitato il sistema delle dichiarazioni all'accertamento delle rendite nette fondiarie (e si noti bene che dico le rendite nette fondiarie) e non le entrate, va scevro, se non da tutti, da alcuni di quegli inconvenienti per i quali la Commissione era ostile al sistema d'accertamento stabilito colla legge 28 giugno 1866.

Giovi poi notare che la molestia dei proprietari di beni non censiti, nascente dall'obbligo di fare la dichiarazione delle loro rendite, è per certo inferiore di gran lunga a quella che deriverebbe da qualsivoglia altro metodo di censimento venisse adottato.

Ciò detto non posso che insistere per l'approvazione dell'articolo proposto dal Governo.

RESTELLI. (*Della Commissione*) La Commissione accetta l'articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Araldi.

ARALDI. Sarò brevissimo. Da tutte le discussioni che sono state sollevate in questa questione, risulta che tanto il commissario regio, quanto la Commissione ammettono in massima la giustizia dei reclami che si fecero per la distribuzione dell'imposta fondiaria nel compartimento degli Stati modenese: solo differiscono da noi nei modi di attuazione. Io ed i miei onorevoli colleghi avevamo cercato, come di diritto, di ottenere quelle rettifiche maggiori che fossero possibili; e perchè nello scorso anno 1866 un nuovo censimento sui fabbricati era accaduto, ed il compartimento modenese aveva proseguito a pagare lo stesso contingente, era naturale che si domandasse anche per il 1866 un disgravio per la parte dei fabbricati che si erano potuti riconoscere non censiti all'epoca del conguaglio.

Le ragioni addotte dal commissario regio sull'impossibilità di disgravare l'imposta già pagata nel 1866 con una parte del prodotto dei fabbricati che prima non erano censiti e che lo furono nel 1866, non mi persuadono interamente; ma comprendo come, per arrivare ad un tale risultamento, occorreranno probabilmente operazioni assai complicate.

Le ragioni addotte dal commissario regio per mantenere le denuncie per la parte che riguarda i nuovi beni da censirsi, mi hanno portato il convincimento che col mezzo da lui proposto si raggiungerà più agevolmente lo scopo che tutti ci siamo proposto; di ottenere, cioè, quanto più tosto è possibile un disgravio, almeno per l'anno corrente 1867. Io credo che, in genere, per ottenere qualche cosa, bisogna limitarsi al possibile. Per conseguenza, ed in considerazione delle cose suddette, mi dispiace di dovere dichiarare a' miei onorevoli colleghi, che io recedo dalle condizioni che